



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

VISTO l'unito provvedimento della Provincia di Savona n. 3264 del 04 novembre 2024 con il quale, a seguito della richiesta presentata dal sig. Domenico Salati in qualità di Presidente pro tempore della A.S.D. SPORT INFINITY, con sede in Andora, via Rattalino n. 11, è stato autorizzato lo svolgimento dei percorsi agonistici della manifestazione automobilistica denominata "6° GIRO DEI MONTI SAVONESI STORICO", nei giorni 9 e 10 novembre 2024, come da programma allegato;

VISTO il programma della manifestazione, nel quale, tra l'altro, viene precisato che il numero di corridori è pari a 170;

CONSIDERATO che:

- dal predetto provvedimento risulta che la manifestazione è articolata in due giornate, comprende tratti di trasferimento (in cartografia evidenziate con tratto in verde) - non soggetti ad autorizzazione e da percorrersi nel rispetto delle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada - e prove speciali su tratti di strade provinciali chiuse al traffico (in cartografia evidenziate con tratto in rosso);
- nell'istanza in data 8 ottobre 2024, pertanto, viene chiesta la sospensione del traffico veicolare limitatamente alle fasce orarie ed ai tratti di strada di seguito riportati

il 9 novembre 2024:

- dalle ore 14:30 alle ore 21:30, della SP 20 dal bivio di Pogli al bivio di Onzo e della SP 35 da Onzo fino al termine dell'abitato di Cantone, frazione del Comune di Vendone;

il 10 novembre 2024:

- dalle ore 6:45 alle ore 16:30 della SP 55, dal termine dell'abitato di Caso fino alla Crocetta di Alassio e della SP 18 dalla Crocetta al bivio per Paravenna e Garlenda ;
- dalle ore 7:00 alle ore 17:00, della SP 13, dalla fine dell'abitato di Testico all'altezza dell'ingresso del cimitero fino al Colle del Ginestro e della SP 6 dal Colle del Ginestro fino all'inizio dell'abitato di Vellego
- le vetture nel test di messa a punto e prove speciali potranno superare la velocità di 80 km/h e quindi la competizione assume carattere di gara di velocità con obbligo di collaudo del percorso;



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

DATO ATTO che sul percorso di gara adibito a “tappe di trasferimento” i concorrenti dovranno rispettare scrupolosamente le norme del Codice della Strada;

VISTO l’unito verbale di collaudo del percorso di gara, trasmesso dalla Provincia con nota prot. n. 56004/2024 del 25 ottobre 2024;

VISTO l’unito nulla osta rilasciato da Anas S.p.a. – Struttura territoriale per la Liguria con nota prot. n. U.0890879 in data 16 ottobre 2024, in cui si comunica che le SS. nn. 453-582 sono percorse solo in trasferimento e si segnala comunque la presenza di un cantiere con restringimento della carreggiata sulla SS 453 “della Valle Arroscia” dal km 18+500 al km 18+700 Senso Unico Alternato;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con nota prot. n. 24088 del 07 novembre 2024, subordinato all’osservanza delle prescrizioni ivi formulate, per la sospensione della circolazione;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Questura di Savona con nota prot. n. 0046482 del 5 novembre 2024;

VISTO il nulla osta dei Comuni interessati;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che il Prefetto ed il Sindaco emettono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni sportive automobilistiche su strada;

RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione automobilistica denominata “6° GIRO DEI MONTI SAVONESI STORICO”, ai sensi dell’art. 9, comma VII-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTI gli articoli 6, comma I, 7, comma III, e 9 comma VII bis del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni e ritenuto di dover disporre ai fini della sicurezza della



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

circolazione la sospensione del traffico veicolare lungo i percorsi interessati dalla competizione e dalle prove tecniche;

VISTO l'atto prefettizio prot. n. 10999 in data 9 marzo 2023, con cui si disciplina la competenza del Viceprefetto Vicario nella sottoscrizione dei provvedimenti in materia di circolazione;

SI DISPONE

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI ORDINA

per quanto di competenza, la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, nelle strade interessate dal percorso della gara automobilistica denominata "6° GIRO DEI MONTI SAVONESI STORICO", nei giorni, nelle fasce orarie e sulle tratte stradali di seguito riportate :

- il 9 novembre 2024:
 - dalle ore 14:30 alle ore 21:30, della SP 20 dal bivio di Pogli al bivio di Onzo e della SP 35 da Onzo fino al termine dell'abitato di Cantone, frazione del Comune di Vendone;
- il 10 novembre 2024:
 - dalle ore 6:45 alle ore 16:30 della SP 55, dal termine dell'abitato di Caso fino alla Crocetta di Alassio e della SP 18 dalla Crocetta al bivio per Paravenna e Garlenda ;
 - dalle ore 7:00 alle ore 17:00, della SP 13, dalla fine dell'abitato di Testico all'altezza dell'ingresso del cimitero fino al Colle del Ginestro e della SP 6 dal Colle del Ginestro fino all'inizio dell'abitato di Vellego.

L'Organizzazione dovrà adottare ed osservare tutte le prescrizioni dettate nell'atto autorizzativo della Provincia e nel verbale di sopralluogo citati in premessa, che fa parte integrante del presente provvedimento.



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

In adesione al parere favorevole della Polizia Stradale di Savona, la sopra citata Società organizzatrice della manifestazione, al fine di poter consentire il regolare svolgimento della stessa deve:

- porre in essere idonea segnaletica indicante i percorsi alternativi alle strade chiuse durante il periodo di sospensione della circolazione;
- assicurare la presenza, in prossimità delle intersezioni stradali precluse al traffico, di almeno due movieri dell'organizzazione che dovranno presenziare fino a cessate esigenze;
- essere vietato il transito a qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara;
- e inoltre:
 - è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto;
 - è vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

E' fatto obbligo all'Organizzatore di sospendere lo svolgimento della gara nel caso si riscontri la presenza di pedoni e/o veicoli sul percorso e/o in luoghi circostanti per i quali è stato disposto il divieto di accesso.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

Qualora sopravvengano esigenze d'emergenza, la gara dovrà essere sospesa per tutto il tempo necessario all'espletamento dei suddetti servizi di Polizia, antincendio, pronto soccorso e vigilanza.

SI DISPONE

inoltre, che:

- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della competizione sportiva suindicata nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- l'Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l'esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l'effettuazione della manifestazione;
- per quanto attiene agli aspetti concernenti l'igiene e la salute pubblica, le competenti Autorità sanitarie locali adottano gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare il rispetto dell'attuale quadro normativo in materia.

L'autorizzazione di cui alle premesse, che è valida per i giorni e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

In conformità alla predetta autorizzazione, gli organizzatori devono provvedere a segnalare l'effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento o con provvedimento del Sindaco.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.
Savona, data della firma digitale

Il Viceprefetto Vicario
Lazzari



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

- Provincia di Savona;
- Comuni di: Albenga, Villanova d'Albenga, Ortovero, Onzo, Vendone, Arnasco, Cisano Sul Neva, Alassio, Stellanello, Testico, Casanova Lerrone, Garlenda;
- Questura di Savona;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Savona;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona;
- Comando Sezione Polizia Stradale di Savona;
- Comando Vigili del Fuoco;
- Servizio 118 "Savona Soccorso";
- Asl 2;
- A.N.A.S. Struttura territoriale Liguria – Genova;
- Concessioni del Tirreno – Tronco Savona-Ventimiglia
- A.S.D. Sport Infinity di Andora (SV)